



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, comma 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico dei richiedenti e quelle relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*” in particolare l’art. 30, comma 4 che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 “*Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli*”, in particolare l’articolo 20 comma 1 che individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché l’articolo 20 comma 3 che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;
- VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84 “*Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13*”, in particolare l’articolo 9 che individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità

deputata al riconoscimento degli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché l'articolo 15, comma 2, che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 "*Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi*", in particolare l'articolo 10 comma 1 che individua il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale autorità deputata alle designazioni degli organismi abilitati ad attestare la conformità di tali prodotti, nonché l'articolo 13 che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 "*Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)*", in particolare l'articolo 12 che individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità deputata all'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed ispettorati degli utilizzatori ed al riconoscimento delle entità terze, nonché l'articolo 21, comma 2, che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 "*Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica*", in particolare l'articolo 14 comma 2 che individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione agli organismi per l'attività di valutazione della conformità di tali prodotti nonché l'articolo 16, comma 2, che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;

VISTO il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82 "*Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)*", in particolare l'articolo 7-quater comma 3 che individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità deputata all'autorizzazione e alla notifica degli organismi per l'attività di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché l'articolo 15-bis che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 "*Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico*", in particolare l'articolo 9-quater comma 3 che individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità deputata all'autorizzazione e alla notifica degli organismi per l'attività di valutazione della conformità dei prodotti, nonché l'articolo 15, comma 1, che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;

- VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 “*Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva*”, in particolare l’articolo 14 comma 2 che individua il Ministero dello sviluppo economico quale autorità deputata al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché l’articolo 27 comma 2 che reca disposizioni per la determinazione delle tariffe e relative modalità di versamento;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione del 06 luglio 2015, stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’organismo nazionale italiano di accreditamento, con la quale è affidato ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti a favore di Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli, DIRETTIVA 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura; DIRETTIVA 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, DIRETTIVA 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, DIRETTIVA 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, DIRETTIVA 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 09 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, DIRETTIVA 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, nonché loro successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO** che, a seguito della predetta Convenzione del 06 luglio 2015 gli organismi di valutazione della conformità corrispondono ad Accredia la tariffa relativa ai servizi di accreditamento e che devono corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico i soli costi relativi al rilascio dell’autorizzazione, rinnovo, estensione e notifica sul sistema informativo NANDO della Commissione europea e all’aggiornamento di decreti e di notifiche già in essere;

VISTA la nota del 4 agosto 2016, prot. 18463, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica, in attuazione dell'art. 47, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione, al rinnovo, all'estensione e alla relativa notifica sul sistema informativo della Commissione europea NANDO, a favore degli organismi di valutazione della conformità, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, di cui alle direttive europee individuate nella Convenzione del 06 luglio 2015 citata in premessa e loro s.m.i., tra detto Ministero e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento, nonché agli aggiornamenti di decreti e di notifiche già in essere. Le tariffe di cui al presente decreto sono calcolate sulla base del criterio del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art.2.

Tariffe

1. Gli importi delle tariffe relative ai servizi di cui all'art. 1 del presente decreto sono indicate nell'allegato I del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività relative al servizio reso ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale di versamento occorre specificare: il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996 n. 52; l'Amministrazione che effettua la prestazione; l'imputazione della somma al capo 18°, capitolo d'entrata 3600, articolo 2; la direttiva comunitaria per la quale si richiede l'autorizzazione o l'estensione o l'aggiornamento del decreto già in essere.

3. La Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*- della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico inizia le attività istruttorie dell'istanza di autorizzazione o di estensione o di aggiornamento, subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare, all'atto dell'istanza, mediante presentazione dell'attestazione di versamento.

Art. 4

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato I sono soggetti ad aggiornamento almeno ogni biennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma 19 ottobre 2016

IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

F.to Carlo Calenda

Tariffa

L'importo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione/rinnovo/estensione/aggiornamento decreto e per la relativa notifica sul sistema informativo europeo NANDO: **€ 270,20.**